

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto: Sig.ra Giuditta DAMIANO, Operatrice Socio Sanitaria, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il C.S.M. di Ceglie Messapica: **concessione di un periodo di aspettativa di mesi 12 (dodici), senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per espletare incarico a T.D. presso altra Azienda, dal 01/09/2026. -**

Dipartimento Giuridico-Amministrativo/Area Gestione del Personale/U.O.S. Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale

Il Direttore Vicario della Area Gestione del Personale, dott. avv. Luigi SPINA, sulla base dell'istruttoria curata dall'Assistente Amministrativo Vincenzo NACCI e della relazione formulata dal Dirigente Responsabile della U.O.S. Trattamento Economico, Giuridico e Previdenziale, dott.ssa avv. Adriana CARROZZO, relaziona quanto segue.

PREMESSO CHE con PEC acquisita al Protocollo generale in data 19/08/2026, la sig.ra Giuditta DAMIANO, Operatrice Socio Sanitaria, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto la concessione di un periodo di aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, di mesi 12 (dodici), per espletare un incarico a T.D. presso altra Azienda del S.S.N. a far data dal 01/09/2026;

LETTO l'art. 12, c. 8, lett. b) del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 20/09/2001, integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, che disciplina la concessione dell'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, a domanda del dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la durata del contratto di lavoro a termine da svolgere presso la stessa o altra Azienda o Ente del Comparto o altre Pubbliche Amministrazioni di diverso comparto;

RICHIAMATO, altresì, il c. 7 del predetto art. 12 in base al quale nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al c. 6, il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, con le procedure dell'art. 29 del C.C.N.L. 01/09/1995;

RITENUTO di poter accogliere la richiesta presentata dalla sig.ra Giuditta DAMIANO e, conseguentemente, concedere il detto periodo di aspettativa di mesi 12 (dodici), senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, a far data dal 01/09/2026.

RICHIAMATA la deliberazione n. 243 del 15/05/2014, del Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto: "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 1406 del 20.5.2009 approvazione delle "Linee Guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti delegati".

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. **PRENDERE ATTO** della richiesta del periodo di aspettativa in parola presentata dalla sig.ra Giuditta DAMIANO, Operatrice Socio Sanitaria, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il C.S.M. di Ceglie Messapica;
2. **CONCEDERE alla sig.ra Giuditta DAMIANO la richiesta aspettativa di durata annuale, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità**, giusta art. 12, c. 8, lett. b) del C.C.N.L. del Comparto Sanità del 20/09/2001, integrativo del C.C.N.L. 1998/2001, per conferimento incarico a T.D. presso altra Azienda del S.S.N., **con decorrenza 01/09/2026 sino al 31/08/2027**;
3. trasmettere copia della presente Determinazione:
 - all'interessata;
 - alla Direzione del C.S.M. di Ceglie Messapica;
 - al Direttore del D.S.M.;
 - alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie.

L'Assistente Amministrativo sig. Vincenzo NACCI

Il Dirigente Responsabile

U.O.S. Trattamento Economico, dott.ssa avv. Adriana CARROZZO A S S E N T E
Giuridico e Previdenziale

Il Direttore Vicario

Area Gestione del Personale dott. avv. Luigi SPINA

Con la sottoscrizione della presente determinazione si dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.